



Decisione/0589/TFNSVE-2026-2027
Registro procedimenti n. 4327/TFNSVE/2025-2026

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE

composta dai Sigg.ri:

Stanislao Chimenti - Presidente

Enrico Vitali - Componente (Relatore)

Giuseppe Lepore - Componente

Roberto Leoni - Componente

Antonino Piro - Componente

Lorenzo Maria Coen - Componente

Paola Balducci - Componente

Elisabetta Ricchiuti - Componente

Loredana Germanò - Componente

Federico Salinari - Componente

Marina Vajana - Componente

Lorenzo Soderò - Componente

Carlo Cremonini - Componente

Accursio Gallo - Componente

Divinangelo D'Alesio - Componente

Gino Scaccia - Componente

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

Sul procedimento 4327/TFNSVE/2025-2026, 4327 - Ricorso proposto dalla società GRIFONE CALCIO (matricola 954894) contro la società A.S.D. SPORT EDUCATION (matricola 963235) per il mancato pagamento del premio di formazione relativo al calciatore PAOLELLI ALESSANDRO (matricola 4129128),

In data 23 giugno 2026, con deposito avvenuto sul portale del Processo Sportivo Telematico - <https://pst.figc.it>, la società GRIFONE CALCIO (matricola 954894) ha proposto ricorso dinnanzi al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, avverso la società A.S.D. SPORT EDUCATION (matricola 963235) al fine di richiedere il pagamento del premio di formazione tecnica ex art. 99 NOIF relativo al calciatore PAOLELLI ALESSANDRO (matricola 4129128).

Si è costituita ritualmente la società controparte chiedendo il rigetto della richiesta per difetto di legittimazione attiva della Grifone Calcio per non essere mai stata quest'ultima titolare del tesseramento per il calciatore Paoelli Alessandro.

La ASD Sport Education acclude alle proprie difese anche una dichiarazione sottoscritta dal calciatore in questione che esclude il proprio tesseramento in favore della ricorrente.



All'udienza in data odierna, tenutasi in videoconferenza e la cui fissazione è stata comunicata alle parti, il Tribunale:

- esaminata la documentazione in atti;
- considerato che quanto devoluto in atti possa configurare ipotesi di responsabilità disciplinari;
- ritenuto preliminare, ai fini del decidere, attendere gli esiti degli accertamenti della Procura Federale;

delibera come segue.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, non definitivamente pronunciando, sospende il procedimento e manda gli atti alla competente Procura Federale.

L'ESTENSORE

Enrico Vitali

IL PRESIDENTE

Stanislao Chimenti

Depositato

IL SEGRETARIO

Marco Lai